

DOCENTI

Pillole di Mobilità

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

CONTATTI

www.uilscuola.it

uilscuola@uilscuola.it

06 784 6941



CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI MOBILITÀ?

1

Docente con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo da concorso straordinario bis l'1/9/2024:

-non può presentare domanda in nessun caso.

Docente con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo da GPS I fascia sostegno l'1/9/2024:

-non può presentare domanda in nessun caso.

Docente con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo da concorso PNRR l'1/9/2024:

-non può presentare domanda in nessun caso.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI MOBILITÀ?

1

Docente con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo da concorso straordinario bis l'1/9/2023 con decorrenza economica del ruolo l'1/9/2024:

-può presentare domanda solo se rientra nelle deroghe previste (art. 2 comma 6 CCNI).

Docente con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo da GPS I fascia sostegno con decorrenza giuridica l'1/9/23 e decorrenza economica del ruolo l'1/9/2024:

-può presentare domanda solo se rientra nelle deroghe previste (art. 2 comma 6 CCNI).

Docente con contratto a tempo indeterminato assunto da GAE o Concorsi con decorrenza del ruolo 1/9/2023 oppure 1/9/2024:

-può presentare domanda solo se rientra nelle deroghe previste (art. 2 comma 6 CCNI).

Docenti che, indipendentemente dall'anno di assunzione in ruolo, hanno ottenuto mobilità nell'a.s. 2023/24 o 2024/25 su scelta puntuale di scuola:

-possono presentare domanda solo se rientrano nelle deroghe previste (art. 2 comma 6 o art. 13 c. 1 del CCNI).

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI MOBILITÀ?

1

Docente con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo da concorso straordinario bis l'1/9/2022 con decorrenza economica del ruolo l'1/9/2023.

-può presentare domanda anche se non rientra nelle deroghe previste.

Docente con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo da GPS I fascia sostegno con decorrenza giuridica del ruolo l'1/9/22 e decorrenza economica l'1/9/2023.

-può presentare domanda anche se non rientra nelle deroghe previste.

Docente con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza del ruolo 1/9/22 o anni scolastici precedenti, che per l'a.s. 2023/24 o 2024/25 non ha presentato domanda oppure l'ha presentata e ha ottenuto la mobilità su scelta sintetica.

-può presentare domanda anche se non rientra nelle deroghe previste.

QUALI SONO LE DEROGHE PREVISTE PER CHI RIENTRA NEL BLOCCO?

2

A)

Genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità (anche nei casi di adozione).

B)

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disabilità personale e assistenza al familiare disabile).

C)

Coloro che fruiscono del congedo biennale per assistenza al familiare disabile secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 42 comma 5 del D.L.gs. 151/01.

D)

Il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

E)

Figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.

F)

Docenti in soprannumero o in esubero.

G)

Donne vittima di violenza.

H)

Solo per i docenti bloccati su scelta puntuale di scuola: tutte le deroghe precedenti e in più se rientrano in una delle precedenzae previste dall'art. 13 c. 1 del CCNI.

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER FRUIRE DELLE DEROGHE PREVISTE?

3

PER FRUIRE DELLA DEROGA È ***obbligatorio***:

- allegare le autodichiarazioni/certificazioni che danno titolo alla deroga;
- indicare nella domanda come prima preferenza l'intero comune o distretto sub comunale (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza/ricongiungimento. In caso di disabilità personale (art. 21 o 33 c. 6 L. 104/92) è obbligatorio indicare il comune o distretto sub comunale (anche preceduto dalle singole scuole) di residenza.

QUALI SONO GLI ANNI UTILI AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DEL TRIENNIO PER I NEOASSUNTI A PARTIRE DALL'A.S. 2023/24?

4

- gli anni di servizio eventualmente svolti in utilizzazione o assegnazione provvisoria;
- gli anni di supplenza a tempo determinato conferita ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. 2019/21 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
- l'anno di servizio svolto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

COME È CALCOLATO IL SERVIZIO PRE RUOLO/RUOLO/DIVERSO RUOLO NELLA MOBILITÀ?



Nella mobilità volontaria (trasferimenti/passaggi), il servizio di pre-ruolo o svolto in un diverso ruolo è equiparato al servizio di ruolo: 6 pp. per ogni anno prestato.

COME È CALCOLATO IL SERVIZIO RUOLO/PRE-RUOLO/DIVERSO RUOLO NELLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO?

6

1)

Il servizio di ruolo svolto nell'attuale ruolo di titolarità è calcolato come nella mobilità volontaria:

6 pp. per ogni anno prestato.

2)

Il servizio di pre-ruolo, solo per chi lo ha svolto nello stesso grado/ordine di attuale titolarità, è calcolato:

- Per l'anno 2025/26: 4 punti per ogni anno prestato.
- Per l'anno 2026/27: 5 punti per ogni anno prestato.
- Per l'anno 2027/28: 6 punti per ogni anno prestato.

3)

Per il docente titolare nella scuola della **infanzia**: il servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola **primaria**: si valuta **3 punti** per ogni anno per tutti gli anni.

Per il docente titolare nella scuola **primaria**: il servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola dell'**infanzia**: si valuta **3 punti** per ogni anno per tutti gli anni.

Per il docente titolare nella scuola della **infanzia** o scuola **primaria**: il servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola di **I e/o II grado**: si valuta **3 punti** per i primi quattro anni e **2** per i successivi.

4)

Per il docente titolare nella scuola di **I grado**: il servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola di **II grado**: si valuta **3 punti** per ogni anno per tutti gli anni.
Per il docente titolare nella scuola di **II grado**: il servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola di **I grado**: si valuta **3 punti** per ogni anno per tutti gli anni.
Per il docente titolare nella scuola di **I o II grado**: il servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola della **infanzia e/o primaria**: si valuta **3 punti** per i primi quattro anni e **2** per i successivi.

QUALI SONO LE NOVITÀ PER IL PASSAGGIO DI RUOLO?



CLASSI DI CONCORSO ACCORPATE

È possibile il passaggio di ruolo su una classe di concorso di quelle accorpate ai sensi del DM 22 dicembre 2023 anche se privi del titolo di accesso/abilitazione. Es. il docente titolare sulla (ex) A22 può presentare domanda di passaggio di ruolo per la A12 anche se non ha il titolo di accesso per quest'ultima.

QUALI SONO LE NOVITÀ PER IL PASSAGGIO DI RUOLO?

7

Il docente titolare sul sostegno, che è in possesso della specializzazione sul sostegno di altro grado, ma è privo di abilitazione per una classe di concorso del grado richiesto, può chiedere passaggio di ruolo sul sostegno per il grado richiesto.

Es. docente di I grado titolare su posto di sostegno può chiedere passaggio di ruolo sul II grado sempre su sostegno, se è in possesso della specializzazione sul II grado ma è privo di abilitazione per una delle classi di concorso del II grado.

Resta confermato che, per poter poi chiedere trasferimento da posto di sostegno alla classe di concorso è comunque obbligatorio essere abilitati per la classe di concorso richiesta.

QUALI SONO GLI ANNI UTILI AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DEL QUINQUENNIO PER I DOCENTI TITOLARI SU SOSTEGNO?

8

Ai fini dell'assolvimento del quinquennio su posto di sostegno, sono utili:

- gli anni di ruolo svolti su sostegno (compreso l'anno in corso);**
- l'eventuale anno di sola decorrenza giuridica della nomina in ruolo;**
- l'anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno;**
- l'anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell'art. 47 del CCNL 2019/21 solo se prestato su posto di sostegno.**

N.B. Non sono validi eventuali anni di pre-ruolo svolti su posto di sostegno.

QUALI SONO LE NOVITÀ RELATIVE ALLE “ESIGENZE DI FAMIGLIA”?

9

Cambia il calcolo del punteggio per i figli fino a 6 anni e dai 7 ai 18 anni.

- **Per ogni figlio fino a 6 anni: 5 punti**
- **Per ogni figlio da 7 a 18 anni: 4 punti.**

Inoltre, ai fini dell’assegnazione del punteggio per il ricongiungimento al coniuge/parte di unione civile è considerato anche il **convivente di fatto (6 punti).**

QUALI SONO LE NOVITÀ RELATIVE AL “PUNTEGGIO DI CONTINUITÀ”?

10

Cambia il calcolo relativo al punteggio di continuità.

Per i primi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità sono assegnati punti 12.

Per ogni ulteriore anno di servizio:

- entro il quinquennio: 5 punti;**
- oltre il quinquennio: 6 punti.**

Nella mobilità a domanda: per l'assegnazione del punteggio il docente deve aver svolto almeno un triennio escluso l'anno in corso (il punteggio viene assegnato a partire dal quarto anno).

Nella graduatoria interna di istituto e mobilità d'ufficio: il punteggio si conta dal primo anno (escluso l'anno in corso).

QUALI SONO LE NOVITÀ RELATIVE ALLA “VALUTAZIONE DEI TITOLI”?

11

L'unica novità è relativa all'assegnazione di un punteggio per aver svolto l'incarico di tutor e orientatore e/o servizio continuativo nelle sedi disagiate.

Sono attribuiti 3 pp., esclusivamente nei trasferimenti, al docente che ha effettuato per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica il ruolo di tutor orientatore e a chi ha svolto, a decorrere dall'a.s. 2023/24, senza soluzione di continuità per tre anni scolastici, servizio nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono.

In entrambi i casi il punteggio si calcola solo alla fine del triennio e si esclude l'anno di presentazione della domanda di mobilità.

QUALI SONO LE NOVITÀ RELATIVE ALLE “PRECEDENZE”?

12

- **l’assistenza al genitore disabile è utilizzabile anche nei trasferimenti interprovinciali (sempre con riferimento alla provincia in cui è domiciliato o residente il genitore);**
- **l’assistenza ai fratelli/sorelle disabili è possibile anche se non si è con loro conviventi, purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessantacinquenni.**

QUALI SONO LE NOVITÀ RELATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE MOTORIA ALLA PRIMARIA?

13

Per l'individuazione del soprannumerario in caso di riduzione di posti del corrispondente organico nella istituzione scolastica di titolarità, anche a seguito di dimensionamento, si applicano le regole previste per tutti gli altri docenti.

I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria, e viceversa, sono equiparati a passaggi di cattedra.

La mobilità professionale verso i posti di educazione motoria è consentita ai docenti titolari su altro posto/classe di concorso in possesso della specifica abilitazione conseguita a seguito di superamento del relativo concorso ordinario.

I docenti titolari sui posti di educazione motoria partecipano alla mobilità professionale dai posti di educazione motoria verso altre tipologie di posto/classe di concorso per le quali siano in possesso della specifica abilitazione.

Mobilità 2025

Resta aggiornato

VISITA LA NOSTRA PIATTAFORMA

www.uilscuola.it
uilscuola@uilscuola.it
06 784 6941



**LE PERSONE
AL CENTRO
DELLE SCELTE**

FEDERAZIONE
UIL SCUOLA RUA

mobilità 2025

**PRONTA LA NUOVA
PIATTAFORMA DEDICATA
PER DOCENTI E ATA**

MATERIALI

- *Commento al Contratto*
- *Schede*
- *Ordinanze*
- *Faq*
- *Autodichiarazioni*
- *Scopri se puoi fare domanda*

INQUADRA IL QR



<https://uilscuolanazionale.wixsite.com/mob25>

